

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSINELLI, ABRIGNANI, CICU, MONDELLO, PAPA,
SCANDROGLIO, SISTO, TORRISI**

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per l'esclusione degli avvocati dagli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Presentata il 15 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato attuazione alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito tra i professionisti destinatari degli obblighi ivi contenuti, anche « gli avvocati quando (...) compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento (...) di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti

bancari, libretti di deposito e conto titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costruzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi » (articolo 12).

In questi casi, pertanto, gli avvocati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 18 della normativa in oggetto a « identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo co-

stante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale» e, secondo l'articolo 41, devono inviare all'unità di informazione finanziaria (UIF) «una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (...)».

Gli obblighi posti a carico della categoria degli avvocati paiono in contrasto con il corretto espletamento di un incarico professionale conferito all'avvocato da parte del cliente e in contrasto con gli stessi criteri sanciti in altre disposizioni anch'esse attuative di direttive comunitarie.

Si ricordano, a tale proposito, la I e II direttiva antiriciclaggio, direttive 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, successivamente abrogata, e 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, secondo cui gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente od ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso; l'esenzione prevista si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge; e ancora la cosiddetta «III direttiva antiriciclaggio» direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, che stabilisce che è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo

di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Va poi aggiunto che le ipotesi previste dalla norma di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007, dovrebbero comunque essere volte alla «prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», e l'attività di intermediazione finanziaria non può considerarsi in alcun modo propria dell'attività professionale tipica della categoria degli avvocati, la cui attività in favore del cliente contempla una consulenza o gestione di mandato alle liti, nei limiti di una rappresentanza processuale della parte, senza l'attribuzione di una rappresentanza della parte nei diritti o nei doveri sostanziali. Eventuali trasferimenti immobiliari o di denaro, quindi, non possono che essere in conseguenza e in esecuzione di un contratto o di un accordo, come tale vincolante, tra le parti, e costituente l'esercizio di un diritto, o in esecuzione di una sentenza o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non appartiene, infatti, all'ambito delle attribuzioni del cliente all'avvocato, insite nel conferimento della gestione e del mandato processuale, assumere la veste di intermediario finanziario, ove la trasmissione di denaro, comunque in forza di accordo, contratto o sentenza, non può che avvenire a nome del debitore-cliente in favore del creditore-cliente, e comunque a nome delle parti titolari dei rispettivi diritti-doveri.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in discussione, esclusa l'ipotesi di correata nell'illecito, riguardano l'attività professionale svolta dal legale nell'interesse del cliente e si pongono in totale e assoluto contrasto con la Carta costituzionale, che all'articolo 24 sancisce l'inviolabile diritto alla difesa e a un equo processo, che non può prescindere dall'osservanza, da parte del legale, delle norme deontologiche che ne governano la professione.

Infatti, tale norma appare in evidente contrasto anche con il codice deontologico forense, che impone agli avvocati (agli articoli 7, 8 e 9), il dovere di fedeltà, di diligenza, di segretezza e riservatezza che con-

sidera infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito e consente al difensore di svolgere indagini difensive quando ciò appare necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini; sempre secondo il codice deontologico, è dovere primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato; l'avvo-

cato è inoltre tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

Considerato, dunque, il contrasto di alcune norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rispetto a diverse direttive comunitarie, alla Carta costituzionale e al codice deontologico forense, contrasto che sottolinea l'inapplicabilità di tali norme alla professione legale, la presente proposta di legge prevede l'esclusione della categoria degli avvocati dai professionisti destinatari degli obblighi ivi contemplati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « e gli avvocati » sono soppresse.

